

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trapani

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA' SUGLI ONORARI PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TRAPANI

Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 155 del 13/09/2023

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli iscritti agli Albi professionali dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trapani, richiedono il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi relativi all'attività libero professionale svolta.

Art. 2 - Soggetti legittimati a richiedere il parere

1. Possono presentare l'istanza di rilascio del parere di congruità, i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri iscritti ai relativi Albi presso l'Ordine di Trapani.

Art. 3 - Presentazione dell'istanza

1. L'istanza del parere di congruità deve essere depositata in originale ed in bollo da € 16.00, presso la segreteria dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Trapani, utilizzando il modulo facente parte integrale e sostanziale del presente regolamento, corredato dalla informativa sul trattamento dei dati dell'interessato.
2. Sull'istanza presentata, la segreteria dell'Ordine provvederà ad apporre il timbro di avvenuto deposito con la data ed il numero di protocollo, rilasciando apposita ricevuta anche mediante apposizione della data e del numero di protocollo sulla copia del richiedente.
3. Al momento della presentazione dell'istanza, il richiedente è tenuto a rilasciare il consenso al trattamento dei propri dati da parte del Consiglio dell'ordine anche contestuale alla domanda.

Art. 4 - Modalità di presentazione dell'istanza

1. All'istanza deve essere allegata tutta la documentazione utile per una corretta valutazione dell'attività professionale svolta ed, in particolare:
 - Il preventivo rilasciato al paziente ai sensi del d. p. r. 137/12 oppure la circostanziata esplicitazione dei motivi che non hanno permesso la redazione di un preventivo scritto, o le modalità diverse dalla forma scritta con cui il preventivo è stato reso noto al cliente;
 - la circostanziata relazione sull'attività svolta, con l'indicazione della sua durata, importanza e il risultato conseguito, secondo i criteri di cui al successivo articolo 8;
 - l'onorario di cui si chiede l'opinamento, con la qualificazione specifica delle singole voci, afferenti l'intera prestazione eseguita;
 - l'espressa specificazione che il soggetto interessato ha acquisito il consenso privacy dal paziente nel quale ha specificato che i dati personali potranno essere trasmessi al soggetto terzo Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri Trapani, nelle modalità e per le finalità previste dall'art. 14 del GDPR 679/2016.

Art. 5 - Costo del parere e ritiro dei documenti

1. Alla richiesta del parere di congruità, deve essere allegata copia del pagamento della tassa così determinata:
 - 10% dell'onorario insoddisfatto

Art. 6 - Istituzione delle Commissioni

1. La valutazione sull'istanza di rilascio del parere di congruità è rimessa alla cognizione della Commissione per gli iscritti all'Albo Medici Chirurghi e della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, istituite con legge numero 409 del 24 luglio 1985, che appunto assegna tali attribuzioni.

Art. 7 - Responsabile del procedimento

1. L'istanza protocollata viene sottoposta alla prima riunione utile alla competente Commissione.
2. La Commissione, a sorteggio e con periodicità semestrale, individua il Consigliere Delegato (responsabile del procedimento) il quale è incaricato di svolgere l'istruttoria e sottoporre le risultanze per la relativa approvazione definitiva alla prima riunione utile successiva della competente Commissione.
3. Il Presidente di Commissione può assumere la funzione di responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e ss. della legge 241/90.
4. Il Responsabile del procedimento, procede, ai sensi degli artt. 7 e 8 della citata legge 241/90, a comunicare l'avvio del procedimento all'istante e al controinteressato, ove sia presente e ove ne sia possibile l'individuazione.
5. Con la comunicazione di avvio del procedimento, il Presidente o il consigliere delegato invita il controinteressato a prendere visione degli atti nonché a presentare eventuali controdeduzioni scritte e documenti, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, anche al fine di esperire il tentativo di conciliazione.
6. Su richiesta delle parti il Presidente o il consigliere delegato può esperire un tentativo di conciliazione con esclusivo riferimento alla valutazione della congruità del corrispettivo richiesto.
7. Il consigliere delegato può chiedere all'istante il deposito di integrazione documentale o chiarimenti scritti e/o verbali ritenuti utili, concedendo apposito termine non inferiore a sette giorni; può inoltre convocare l'istante per ulteriori chiarimenti.
8. Qualora l'istante non ottemperi all'invito o non risponde nei termini indicati, l'istanza viene dichiarata "improcedibile", con restituzione degli atti all'istante.

Art. 8 - Consulenti

1. Le Commissioni operanti per materia e, per ciascuna di esse, il rispettivo consigliere delegato, possono avvalersi del parere consultivo di esperti di chiara fama nella disciplina oggetto del procedimento, scelti tra gli iscritti all'Ordine di Trapani.

Art. 9 - Elementi di valutazione

1. La Commissione competente per materia valuta la richiesta di rilascio del parere di congruità secondo criteri oggettivi di apprezzamento tra i quali:
 - Numerosità di accessi, sedute e visite mediche;
 - Volume documentale e spese documentate;
 - Grado di complessità della prestazione professionale;
 - Utilizzo di proprie apparecchiature e strumentazioni professionali;
 - Intervento di collaboratori;
 - Trasparenza nei rapporti con il cliente

Art. 10 - Astensione

1. Tutti i Componenti delle Commissioni competenti per materia, ivi compreso il Presidente o il Consigliere delegato e gli eventuali esperti hanno l'obbligo di astenersi se ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 51 del c.p.c.

Art. 11 - Segreto d'ufficio e professionale

1. I Componenti delle Commissioni competenti per materia, ivi compreso il Presidente o il Consigliere delegato e gli eventuali esperti sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d'ufficio e di quello professionale ai sensi dell'articolo 10 del vigente codice di deontologia medica.

Art. 12 - Protezione dei dati personali

1. In osservanza del Regolamento (Ue) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), l'Ordine in esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, fornirà all'interno della modulistica adottata, le dovute informazioni in merito al trattamento dei dati personali forniti, impegnandosi sin d'ora a proteggere i dati personali di ogni persona nel rispetto dell'identità, della dignità di ogni essere umano e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite. Tale impegno sarà costantemente seguito dall'Ordine nell'ambito del principio di responsabilizzazione mettendo in atto, con costanza, misure tecniche, organizzative adeguate e politiche idonee, per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche.

Art. 13 - Tentativo di conciliazione

1. Nel caso di partecipazione al procedimento da parte del controinteressato, potrà svolgersi - su richiesta degli interessati - un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. e) del D.Lgs. C.P.S. 233/1946, condotto dal Presidente o dal Consigliere delegato.
2. Nell'ipotesi in cui le parti, appositamente convocate e comparse dinanzi al Consigliere delegato, dovessero addivenire alla volontà congiunta di conciliarsi sull'oggetto della controversia, deve essere redatto apposito verbale nel quale indicare le condizioni ed i termini dell'intervenuto accordo e le modalità di esecuzione dello stesso.
3. In caso di non riuscito accordo, invece, il Consigliere delegato redige un verbale nel quale si dà atto esclusivamente della comparizione delle parti e del mancato raggiungimento tra di loro in una intesa sulla quantificazione dell'onorario controverso.

Art. 14 – Motivi ostativi ed eventuale parere negativo totale o parziale

1. Qualora sia stato esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e sia stata effettuata la necessaria attività istruttoria per una compiuta valutazione della richiesta di congruità, ove il consigliere delegato di ciascuna delle commissioni competenti per materia ritenga di potere esprimere soltanto un parere in tutto o in parte negativo, comunica all'istante i motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta e assegna un termine, non superiore a 10 giorni, per presentare osservazioni scritte o produrre ulteriore documentazione.

Art. 15 - Parere di congruità

1. Dopo avere esperito il tentativo di conciliazione, anche invano, ed effettuata l'istruttoria procedimentale nonché comunicato, in presenza degli eventuali presupposti, la sussistenza di motivi ostativi all'emanazione della congruità, su un onorario così come quantificato, il Consigliere delegato rassegna le proprie conclusioni alla commissione competente per materia, affinché questa possa adottare, nel termine fissato dal presente regolamento, il provvedimento finale.
2. Il provvedimento finale potrà consistere nell'accoglimento totale o parziale o nel rigetto dell'istanza ricevuta ovvero nella presa d'atto dell'intervenuto accordo.
3. Il provvedimento emanato deve essere motivato anche in maniera succinta, sulla base degli elementi desumibili dall'istruttoria e secondo i criteri di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 16 – Termini

1. Il procedimento si conclude entro 120 giorni dalla data di deposito dell'istanza con il provvedimento di rilascio totale o parziale ovvero con il rigetto del parere di congruità.
2. Ove venga esperito il tentativo di conciliazione, i termini sono sospesi fino all'adozione del relativo provvedimento.
3. I termini sono inoltre sospesi nel caso di richiesta di integrazioni, dal momento della richiesta fino al deposito delle integrazioni stesse o fino all'inutile decorso del termine assegnato per l'integrazione.
4. Il termine rimane inoltre sospeso, previa dichiarazione del Consigliere delegato, per il tempo necessario ad ottenere informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dall'Ordine.
5. Ai termini per gli adempimenti di cui al presente regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

Art. 17 – Tutele

1. Avverso provvedimento finale con il quale viene rigettata totalmente o parzialmente l'istanza di rilascio del parere di congruità, l'interessato può proporre ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa competente.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trapani, nella seduta del 13/09/2023, con delibera n. 155, entra in vigore secondo i termini previsti dall'articolo 35 del DPR n. 221/50.

Spett.le Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi Marca da bollo
e degli Odontoiatri di Trapani – (marca da bollo € 16,00)

RICHIESTA DI PARERE DI CONGRUITA' SU PARCELLA

Alla Commissione per gli iscritti

- **Albo Medici Chirurghi**
- **Albo Odontoiatri**

(barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a Dott./Dott.ssa

Cognome _____ Nome _____

iscritto all'Albo dei _____ ---- al n° _____

Residente a _____ ---- Prov. (____),

in Via/ Piazza _____ ---- n° _____ CAP _____

Tel. _____ Cell. _____

Mail _____ @ _____

PEC _____ @ _____

Con domicilio professionale in _____ Prov. (____)

in Via/ Piazza _____ n° _____ CAP _____

consapevole delle responsabilità e sanzioni penali di cui all'art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e conscio/a di incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/2000) dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

dal _____ al _____ ha effettuato a favore del
/della paziente sig./sig.ra

Cognome _____ Nome _____ residente in

_____ Prov. (____), Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____,

recapiti telefonici fisso _____ e /o mobile _____

le prestazioni professionali, indicate nel dettaglio che segue (che costituisce parte integrante della presente istanza), il cui onorario ha un importo complessivo pari a € _____

**POICHE' IL /LA PAZIENTE RISULTA TUTTORA IN TUTTO O IN PARTE INSOLVENTE
CHIEDE**

che codesta Commissione voglia esprimere il proprio parere circa la congruità degli onorari.

Ai fini che precedono, il/la sottoscritto/a _____

sotto la propria responsabilità e sempre consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e conscio/a di incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere (Art. 75 dpr 445/00), dichiara (Allegando copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità):

1. di aver rilasciato al paziente ai sensi del DPR 137/2012 e dell'articolo 54 del vigente codice di deontologia medica, il preventivo delle prestazioni professionali da erogare, del quale allega copia alla presente;

in alternativa

che, nello specifico caso, vi sono stati idonei motivi che non hanno permesso la redazione di un preventivo scritto, come da circostanziata relazione allegata alla presente;

2. di avere acquisito il consenso privacy dal paziente nel quale ha specificato che i dati personali potranno essere trasmessi al soggetto terzo Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri Trapani, nelle modalità e per le finalità previste dall'art. 14 del GDPR 679/2016.

3. di allegare una circostanziata relazione sull'attività svolta, con specifico riferimento ai criteri di cui all'articolo 9 del "Regolamento per il procedimento di rilascio del parere di congruità dei compensi richiesti dagli iscritti";

4. che l'onorario per il quale si chiede il parere di questa Commissione riguarda le prestazioni di seguito dettagliate:

n°	Descrizione della prestazione	Onorario prestazione	Parte riservata alla Commissione
----	-------------------------------	----------------------	----------------------------------

Totale

Acconti percepiti

Somma residua